



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Segnalazione di contrasto

Rel. n. 147

Roma, 24 luglio 2012

Oggetto: CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE - Contratti stipulati dal fallito - Domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal curatore fallimentare - Prova della simulazione della quietanza - Prova testimoniale e per presunzioni - Ammissibilità - Esclusione.

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE - Contratti stipulati dal fallito - Domanda di risoluzione per inadempimento proposta dal curatore fallimentare - Prova della simulazione della quietanza - Prova testimoniale e per presunzioni - Ammissibilità - Esclusione.

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - CONTRARI - Quietanza - Simulazione assoluta - Prova testimoniale o per presunzioni - Ammissibilità - Esclusione.

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE - Quietanza - Simulazione assoluta - Prova testimoniale o per presunzioni - Ammissibilità - Esclusione.

Oggetto del contrasto

(A) Se possa provarsi per testimoni la simulazione assoluta della quietanza di pagamento.

(B) Se il curatore fallimentare, il quale domandi in giudizio la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato dall'imprenditore in bonis, sia o meno terzo rispetto a tale contratto, e di conseguenza possa provare con ogni mezzo la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal fallito.

1. La decisione.

Con sentenza 8 giugno 2012 n. 9297, rv. 622844 e 622845, [Pres. Uccella, Rel. Barreca, P.M. Velardi (concl. conf.), in causa Fallimento Base Nautica Pontina c/ Tontini, n. Reg. Gen. 22106/10, resa all'udienza dell'11 aprile 2012, n. Reg. Sez. 569/12] la III Sezione della Corte di cassazione ha affermato che:

(A) Il curatore fallimentare, il quale domandi in giudizio la risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato dall'imprenditore "in bonis", agisce in rappresentanza del fallito, e non della massa dei creditori. Egli, pertanto, rispetto al contratto di cui chiede la risoluzione, non è terzo, e non può provare per testimoni la simulazione della quietanza di pagamento rilasciata dal fallito alla controparte contrattuale.

e che

(B) La simulazione assoluta di una quietanza di pagamento non può essere provata per testimoni, ostandovi il divieto di cui all'art. 2726 cod. civ.

2. Il contrasto.

2.1. Ciascuna delle due massime sopra riprodotte sembra porsi in contrasto con precedenti decisioni della S.C.

2.2. L'affermazione secondo cui la simulazione della quietanza non può essere provata per testimoni, in particolare, sembra contraddire quanto ritenuto da Sez. 3, Sentenza n. 8649 del 29/05/2003 (Rv. 563753), secondo cui *"il divieto (...) di provare per testi patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento (...) non opera in riferimento alla quietanza, in quanto quest'ultima costituisce atto contenente una dichiarazione unilaterale"*.

2.3. Dall'altro lato, l'affermazione secondo cui il curatore fallimentare non è terzo rispetto al contratto, stipulato dall'imprenditore in bonis, del quale ha chiesto la risoluzione giudiziale, e di conseguenza non può provare per testimoni la simulazione della quietanza, sembra contraddire quanto ritenuto da Sez. 1, Sentenza n. 9835 del 19/11/1994 (Rv. 488738) e da Sez. 1, Sentenza n. 14481 del 09/07/2005 (Rv. 582458), secondo cui *"il curatore fallimentare del venditore, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo (...), agendo egli come terzo, può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, secondo comma, cod. civ. e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni"*.

I magistrati addetti al settore civile sono invitati a far menzione del segnalato contrasto di giurisprudenza, in relazione ai ricorsi che dovessero riproporre la questione.

(Red. Marco Rossetti)

Il direttore aggiunto
(Ulpiano Morcavallo)